

Questo periodo di 45 giorni, che io reputo soverchio, potrebbe determinare in molte circostanze lo sterminio addirittura delle quaglie, la qual cosa non è e non può essere negli intendimenti della legge e della Camera. Per cui, mi lusingo che il mio ordine del giorno venga accolto dal Governo ed approvato dalla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Ostinelli ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Parlamento esprime voto perchè la facoltà concessa dall'articolo 19, per la concessione della caccia primaverile delle quaglie, con fucile, alla spiaggia, sia limitata a un massimo di giorni trenta, compreso fra i termini 15 aprile-31 maggio ».

Ha facoltà di svolgerlo.

OSTINELLI. Il mio ordine del giorno può anche convertirsi in una pura e semplice raccomandazione, in quanto che esso ha lo scopo di mettere soltanto un po' le carte in tavola.

Questa legge, infatti, non è che una vera e propria finzione. Qui si parla di salvare la selvaggina, mentre noi, che siamo cacciatori, cerchiamo di ammazzarne quanta più si può. (*ilarità*).

Il mio ordine del giorno tende soltanto a questo: a una distinzione più equa e più onesta della selvaggina in tutte le regioni d'Italia e ad impedire che, per esempio, per le quaglie, mentre nelle nostre regioni si cerca quasi di farne un allevamento, qui si abbattano all'arrivo e alla partenza, facendone una vera strage.

Non debbo quindi altro chiedere al Governo che di tener presente questa mia raccomandazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Gasparotto ha facoltà di parlare.

GASPAROTTO. Rinunzio alla parola dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro che mi danno aperto affidamento che nel regolamento saranno tenute presenti le autorevoli osservazioni del relatore e chiarite quelle che possono essere le deficienze della legge, lieto che se essa agli occhi degli esperti non può apparire cosa perfetta, costituisca tuttavia un notevole passo verso la equa disciplina del regime venatorio, in armonia ai suggerimenti della scienza e alle tradizioni del paese. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, per esprimere il parere della Commissione.

GIAVAZZI, relatore. La Commissione, dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro,

che non potevano essere più benevole al riguardo dell'operato della Commissione stessa, ed anche mio personale, e per le quali lo ringraziamo, crede che aggiungere parola sarebbe una cosa superflua. Essa prende atto che le proposte che la Commissione ha fatto nella relazione, in massima sono dal ministro accettate....

DE CAPITANI, ministro d'agricoltura. Completamente !....

GIAVAZZI, relatore. L'onorevole ministro aggiunge: « completamente »; e siccome anche accetta la proposta che nella formazione del regolamento egli possa essere assistito da una Commissione di esperti, e più specialmente dei parlamentari che possono rappresentare le diverse regioni e far presente quindi quelle che possono essere le giuste legittime esigenze dei cacciatori, anche delle diverse località, la Commissione non fa altro che prendere atto di queste dichiarazioni, ringraziare, e rinunciare ad ulteriori parole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura.

DE CAPITANI, ministro d'agricoltura. Io ringrazio tutti gli oratori per le cortesie usatemi. Rispondo all'onorevole Volpini che la questione che riguarda la distinzione tra uccelli dannosi ed uccelli utili all'agricoltura, è, come egli sa, una questione vessata, una questione nella quale troviamo fior di scienziati che ancor oggi tra loro non sono d'accordo! Però posso assicurare che il Ministero di agricoltura continuerà ad interessarsi della questione stessa.

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Mancini, le terrò presenti, e ne farò una esatta esposizione alla Commissione che verrà nominata per la formazione del regolamento esecutivo della legge che si discute.

All'onorevole Cao ripeto quanto già ebbi occasione di dirgli privatamente: che, quando saremo in materia di regolamento, ci ricorderemo delle sue idee, e senz'altro egli vedrà che sarà fatta con tutti gli scrupoli la regolamentazione che dovrà osservarsi nell'applicazione della legge stessa ed anche con tutti i riguardi che risultino possibili per le condizioni della Sardegna.

Così pure assicuro l'onorevole Ferrari Adolfo e l'onorevole Ostinelli, che per quanto riguarda la questione speciale dell'articolo 19, cioè il periodo di trenta giorni anzichè di quarantacinque per la caccia delle quaglie, volentieri terrò conto dei voti espressi, nell'esercizio della facoltà consentitami dall'articolo predetto.